REGOLAMENTO (CEE) N. 3343/81 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzare e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari [2],

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A ; che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, ripristina la riscossione dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione ;

considerando che per gli oggetti di vestiario, guanti e altri accessori di vestiario, delle sottovoci doganali 42.03 A, B II, B III e C della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 3 800 000 ECU ; che in data 13 novembre 1981 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dell'India, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; che il Regno Unito ha chiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 28 novembre 1981, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
42.03	Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, artificiali o ricostituiti :
	A. Oggetti di vestiario
	B. Guanti, comprese le muffole :
	II. speciali per sport
	III. altri
	C. altri accessori per oggetti di vestiario

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

[1] GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
[2] GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.